



PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE AMBIENTE E SUOLO
UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 98 del 01/02/2017

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.31 DEL 14/01/2016 DI AGGIORNAMENTO DELL'AIA N. 248 DEL 31/01/2014 RILASCIATA AL CIPOR PER L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI R.S.U E VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'AMBITO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO SITO IN LOC. MASANGIONIS - ARBOREA (OR). PROROGA STOCCAGGIO RIFIUTI CER 150102 AREA S1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- a. Con determinazione n. 323 del 04/08/2008 è stata rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di selezione e trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione (*attività IPPC di cui al p.to 5.3 dell'allegato VIII D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii*) della raccolta differenziata con annessa discarica (*attività IPPC di cui al p.to 5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii*) sito in località Masangionis – Comune di Arborea.
- b. Con determinazione n. 248 del 31/01/2014 è stata rinnovata l'AIA rilasciata con determinazione n.323 del 04/08/2008.
- c. Con determinazione n. 31 del 14/01/2016 è stata aggiornata la determinazione n. 248 del 31/01/2014.
- d. Con propria determinazione n. 604 del 04/04/2016 è stata modificata la determinazione n. 248 del 31/01/2014.
- e. Con propria determinazione n.1566 del 29/07/2016 è stata modificata la determinazione n. 248 del 31/01/2014.

PREMESSO ANCORA CHE

con la sopracitata determinazione n.1566 del 29/07/2016, il Gestore è stato autorizzato a ricevere e stoccare, fino al 31/01/2017, gli imballaggi di plastica con CER 150102 oltre che nelle aree precedentemente autorizzate con determinazione n. 31 del 14/01/2016 anche nell'area S1 dell'impianto in oggetto.

VISTA

- la nota prot. n. 29 del 13/01/2017 con la quale il Gestore chiede di essere autorizzato a proseguire lo stoccaggio, per ulteriori sei mesi, degli imballaggi di plastica mono materiale (CER 15 02 02), nell'area S1, dell'impianto in oggetto già autorizzata per lo stoccaggio di altre tipologie di rifiuti.
- la nota integrativa prot. n. 94 del 30/01/2017 inviata dal Gestore con la quale viene trasmessa la nota ufficiale del Consorzio COREPLA, nella quale sono evidenziate le motivazioni che non rendono ancora possibile il completo sgombrò dall'area S1 dell'installazione in oggetto, dai rifiuti plastici mono materiale (CER 15 01 02).

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla sopracitata nota prot. n. 29 del 13/01/2017 comprensiva di:

- allegato 2e –Fase 1: Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti;
- allegato 2e –Fase 2: Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti.

VISTA la relazione istruttoria, redatta in data 30/01/2017 dal responsabile dell'istruttoria tecnica, agli atti dell'ufficio autorizzazioni ambientali, la quale evidenzia quanto di seguito riportato:

- a. la richiesta da parte del Gestore di essere autorizzato a stoccare, per un ulteriore periodo di sei mesi, gli imballaggi in plastica mono materiale (CER 150102), oltreché nelle aree già individuate ed autorizzate, anche nell'area di stoccaggio S1, è motivata dall'accumulo di tali imballaggi in impianto per un rallentato ritiro degli stessi da parte del Consorzio Corepla, in funzione del perdurare dalla situazione di criticità in cui verte la filiera degli impianti di selezione e lavorazione della plastica sia nei centri sardi, i quali risultano ancora pressoché saturi o in fase di ricezione ridotta a causa di revamping impiantistico, sia nella penisola con impianti al limite della capacità di lavorazione.
- b. Sebbene l'accumulo di rifiuti con CER 150102 determini un aumento del quantitativo di stoccaggio autorizzato per la linea "plastica metalli", i quantitativi di stoccaggio complessivamente autorizzati rimarranno inalterati in quanto compensati dal ridotto stoccaggio di altre categorie di CER autorizzate nell'area S1.
- c. La modifica richiesta non determina variazione della capacità massima di stoccaggio autorizzata dell'area S1 che ammonta a 4000mc e non modifica i volumi e le superfici di stoccaggio già autorizzate per la

piattaforma di selezione e valorizzazione delle frazioni secche provenienti dalla raccolta differenziata.

- d. La modifica richiesta non produce effetti sulle matrici ambientali.
- e. La modifica richiesta non necessita, considerata la temporaneità della modifica, variazioni agli elaborati del Sistema di gestione ambientale e del Piano di monitoraggio e controllo.
- f. La proposta di accogliere la richiesta del Gestore consentendo la prosecuzione dello stoccaggio, nell'area S1, degli imballaggi di plastica con CER 150102 fino al 31/07/2017.

RITENUTO di dover provvedere alla proroga richiesta dal Gestore, al fine di sopperire al perdurare delle difficoltà dei centri di selezione della penisola di ricevere ulteriori quantitativi di materiali plastici per raggiunto limite della capacità di lavorazione e dell'attuale indisponibilità, sul territorio regionale di specifiche strutture per la gestione di detta tipologia di rifiuti.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la modifica proposta dal Gestore è da considerarsi modifica non sostanziale che non richiede il rilascio di una nuova AIA;
- l'articolo 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale e le relative condizioni;

VISTI

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- i documenti, *Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrale Ambientale* di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché *Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica* di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) relativa alla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;
- Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 73/7 del 20/12/2008;

- la circolare IPPC n. 1 emanata in data 02/10/2009 dalla Direzione Generale Difesa Ambiente della Regione Sardegna- recante indicazione per l'individuazione delle modifiche sostanziale e non sostanziale;
- la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n. 59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e Suolo le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali.

VISTO il mandato di pagamento, per gli oneri di istruttoria dovuti, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008, in caso di modifiche non sostanziali,

VISTO che il responsabile del Servizio Amministrativo del Settore Ambiente e Suolo ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

VISTA DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale, il dott. Massimo Torrente, è stato riconfermato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano.

VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia n. 6 del 01/04/2016 con il quale è stato conferito, al sottoscritto, l'incarico di dirigente del Settore Ambiente e Suolo.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

Art.1 di autorizzare il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese a proseguire lo stoccaggio degli imballaggi di plastica con CER 150102, già autorizzato con determinazione n. 1566 del 29/07/2016 , nell'area S1 dell'impianto IPPC a servizio dell'Ambito Ottimale della Provincia di Oristano, sito in località "Masangionis" nel Comune di Arborea.

Art.2 Lo stoccaggio nell'area S1 di cui al precedente articolo 1, in deroga a quanto autorizzato con determinazione n.31 del 14/01/2016, ha carattere di temporaneità e dovrà cessare alla data del 31/07/2017.

Art.3 di approvare gli allegati di seguito elencati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione e sostituiscono, temporaneamente e comunque fino al 31/07/2017 quelli approvati con determinazione n. 31 del 14/01/2016:

- Allegato 2e – (Fase 1) Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti;
- Allegato 2e – (Fase 2) Planimetria dello stabilimento con individuazione delle aree di stoccaggio di materie e rifiuti;

Art.4 Restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. impartite con provvedimento n. 31 del 14/01/2016 successivamente modificato dalla determinazione n.604 del 04/04/2016, laddove non in contrasto con il presente provvedimento.

Art.5 In caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si procederà con quanto riportato all'articolo 11 dell'allegato A "Norme Generali" del provvedimento autorizzativo n. 31 del 14/01/2016.

Art.6 La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Oristano.

Art.7 Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..

Art.8 Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia.

Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies comma 2, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, copia del presente provvedimento è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Carducci, n. 42

Art.9 La presente determinazione è trasmessa al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Arborea.

Oristano li, 01/02/2017

Sottoscritto dal Dirigente
CHERCHI ALBERTO
con firma digitale